

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017** (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017)

La C.F.A., dichiarata l'ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie e annulla l'impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Francesca Mite – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG.:**

- **ROSSI MATTEO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ASD ARENZANO FC E ASD CFFS COGOLETO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMI 1 E 4 C.G.S.;**

**E DELLE SOCIETÀ:**

- **ASD ARENZANO FC PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;**
- **ASD CFFS COGOLETO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 11259/478 PF16-17 MB/GR/PP DEL 12.4.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

**3. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD VIRTUS VECOMP VERONA ARL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 22 BIS NOIF;**
- **AMMENDA DI € 1.000 INFLITTA ALLA SOCIETA' RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

**SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12668/839 PF 16-17 GP/BLP DEL 15.5.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 2 del 4.7.2017)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSD Virtus Vecomp Verona ARL di Verona (VR), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Fresco Luigi e l'ammenda a € 800,00 per la società SSD Virtus Vecomp Verona. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO DEL SIG. NOCENTINI ADRIANO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETA' SC MOLASSANA BOERO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 96 NOIF – NOTA N. 11523/479 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 19.4.2017** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Nocentini Adriano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Pierluigi Ronzani

**Publicato in Roma il 26 luglio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio